



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione IV – Risorse strumentali
Ufficio appalti, contratti ed economato

Approvazione dello schema del 1° (primo) contratto dell'anno 2026 per l'affidamento alla società TRENTINO DIGITALE S.p.A. dei servizi professionali ed attività per l'attuazione dei progetti e gestione del sistema informativo della Regione: Servizi di Data Center; sistema di gestione Fatture Elettroniche Passive (SGF), acquisizione ddi dispositivi di firma e di firme digitali remote.
Impegno della relativa spesa - Uffici centrali e Uffici del Giudice di Pace - **CIG: B9B3119EB4**.

Euro 79.391,83.- cap. U01081.0030 (importo complessivo)
Euro 24.342,82.- cap. U02011.0300 (importo complessivo)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota protocollo RATAA/0037149/18/12/2025-I, l'Ufficio informatica e digitalizzazione della Regione ha richiesto l'avvio della procedura per la stipula del I contratto dell'anno 2026, relativo ai servizi forniti da Trentino Digitale S.p.A., da erogarsi nel periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, trasmettendo:

- lo schema del 1° (primo) contratto 2026 relativo all'affidamento dei servizi professionali e delle attività per l'attuazione dei progetti e la gestione del sistema informativo della Regione, con particolare riferimento a:

- servizi di Data Center;
- sistema di gestione Fatture Elettroniche Passive (SGF);
- acquisizione ddi dispositivi di firma e di firme digitali remote;

- la relazione di valutazione di congruità della spesa.

Visti e richiamati integralmente i motivi esposti nella deliberazione n. 20 del 05 febbraio 2025, con la quale è stata approvata la nuova procedura per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale a Informatica Trentina (ora Trentino Digitale) e Informatica Alto Adige, modificando la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 8 aprile 2015". Detta deliberazione stabilisce:

- che gli schemi degli atti esecutivi, redatti dalle Società Informatiche, vengono esaminati preliminarmente dalle strutture regionali competenti;
- che l'Ufficio informatica esprima un parere obbligatorio in merito alle soluzioni tecnologiche, affinché queste rispettino gli standard richiesti dal nuovo Codice, garantendo conformità ai principi di accessibilità, interoperabilità e sicurezza definiti dalla normativa;
- che sia mantenuta la collaborazione con le amministrazioni provinciali di Trento (PAT) e Bolzano (PAB), al fine di effettuare valutazioni comparative sui costi e sulle tariffe delle società in house sia per le Province che per la Regione.

Considerato che:

- lo schema del 1° (primo) contratto 2026, relativo all'erogazione dei sopra citati servizi è composto da n. 8 articoli e n. 5 allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale;

E' stata condotta un'analisi dei costi per i citati servizi. La valutazione di congruità è stata effettuata, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dall'Ufficio Informatica e digitalizzazione, come dettagliatamente riportato nei documenti allegati suddetta nota, sulla base di specifici e riferimenti, qui sintetizzati:

1. Servizi di Data center

- **Sicurezza e Infrastruttura:** l'erogazione avviene tramite un'infrastruttura privata gestita in-house con risorse dedicate esclusivamente alla Pubblica Amministrazione. Il Data center primario di Trento Centro è classificato Q12 (adeguato per dati critici), mentre il secondario di Trento Nord è qualificato AGID Q11 (per dati ordinari), in conformità alle direttive dell'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN).
- **Servizi Evoluti:** è inclusa l'attivazione della componente Antivirus *EndPoint Detection and Response* (EDR), come raccomandato dall'ACN (Agenzia per la Cybersecurity Nazionale) per il rilevamento di minacce avanzate.
- **Efficienza Operativa:** la disponibilità di un'interconnessione diretta in fibra ottica di proprietà garantisce performance ottimali senza necessità di ulteriori connettività verso cloud remoti, con un sistema centralizzato di gestione chiamate (CSD) che ottimizza le risorse dell'Amministrazione evitando il coordinamento di più fornitori.

Sotto il profilo dell'analisi dei costi:

- **Benchmark Active Directory:** il servizio (46 €/utente/anno) risulta estremamente economico poiché include la licenza Microsoft CAL (del valore di circa 36 €), oltre ai costi di infrastruttura e sicurezza centralizzata.
- **Confronto con Polo Strategico Nazionale (PSN):** sebbene i canoni combinati di storage e backup (es. 1,25 €/GB per lo storage standard) siano superiori ai benchmark PSN, la differenza è giustificata dal fatto che il servizio di Trentino Digitale è interamente gestito da sistemisti senior (configurazione policy, test periodici), mentre il PSN prevede una modalità *self-managed* a carico dell'Ente.
- **Tariffe Professionali:** le tariffe per il supporto tecnico (Tariffa C - 330,00 €/gg) risultano coerenti con quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Provinciale di Trento n. 2280 del 15 dicembre 2023.

2. Sistema di Gestione Fatture Elettroniche Passive (SGF)

Per il servizio SGF sono stati individuati i seguenti vantaggi:

- **Integrazione con PiTre e il conservatore:** attraverso l'integrazione con il sistema di gestione documentale Pitre la Regione può sfruttare il connettore di Pitre con il conservatore per adempiere anche all'obbligo di conservazione delle fatture stesse".
- **Finalità del servizio e conservazione:** in generale, il servizio SGF rappresenta una soluzione conforme ed efficiente per la gestione delle fatture elettroniche passive, ivi compresa la loro conservazione.

Oltre a quanto già indicato, la relazione fornisce ulteriori dettagli per rafforzare la valutazione di economicità:

- **Canone Invariato:** il costo di 169,00 euro/anno viene definito contenuto e sottolineato il fatto che sia rimasto invariato da diversi anni.
- **Efficienza dei Web Service:** L'automazione tramite *web service* garantisce un flusso di dati senza errori, riducendo drasticamente i tempi di elaborazione rispetto alla gestione manuale.
- **Scalabilità del Costo:** il sistema è in grado di gestire volumi elevati di fatture senza che ciò comporti un incremento proporzionale dei costi per l'Amministrazione.
- **Riduzione del Rischio:** l'investimento è considerato vantaggioso anche perché garantisce il costante adeguamento alla normativa italiana, riducendo il rischio di sanzioni e garantendo la trasparenza amministrativa.
- **Risparmio Operativo:** il beneficio economico complessivo deriva dal notevole risparmio di risorse interne che non devono più occuparsi del caricamento e smistamento manuale dei documenti.

3. Dispositivi di firma e di firme digitali remote

L'analisi comparativa (benchmark) condotta rispetto a fornitori presenti sul MePA (Infocert e Openapi) ha confermato la convenienza di Trentino Digitale:

- **Vantaggio Economico Unitario:** i costi per Smart Card (60 €) e lettori (9,50 €) risultano inferiori o più competitivi rispetto al mercato.
- **Flessibilità Contrattuale:** il canone delle firme remote è corrisposto a consuntivo e si interrompe in caso di revoca (es. pensionamenti o comandi), diversamente dai costi *una tantum* anticipati richiesti dagli altri operatori.
- **Operatività:** la società offre un servizio di registrazione *on-site* presso l'Ente, semplificando le procedure di riconoscimento per i vertici e i funzionari rispetto ai sistemi di video-riconoscimento web.
- **Compatibilità:** l'affidamento garantisce la piena compatibilità tecnica dei certificati con i servizi SINET e il sistema PiTre, minimizzando i rischi di inefficienze nei processi documentali digitali.

Per le suesposte ragioni, l'offerta delle società *in house* si considera sia rispondente alle esigenze della Regione sia economicamente congrua e in linea con quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 36 del 2023, ritenendosi indubbi i vantaggi per la Pubblica Amministrazione regionale, che può così disporre dei servizi offerti da una società che ha già dimostrato, nella pregressa esperienza, di essere perfettamente in grado di offrire le medesime prestazioni che formano oggetto dell'attuale schema contrattuale.

Visto lo schema contrattuale, parte integrante del presente provvedimento, il cui importo complessivo è pari a euro 103.734,65 IVA inclusa.

Considerato che la Regione Autonoma T.A.A. applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici ai sensi del rinvio operato con la L.R. 22 luglio 2002 n. 2 ss.mm. e che, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale, si applicano le norme statali, in particolare il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Visti:

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", e in particolare:

- l'art. 1, rubricato "Principio di risultato" che si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- l'art. 2, rubricato "Principio di fiducia", finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni;
- l'art. 7 comma 1 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi;
- l'art. 7 comma 2 che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, mediante un *provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*;
- l'art. 3 lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce "affidamento in house", l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'art. 2, comma 1, lettera o) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'art. 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dell'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2/2014/UE e dell'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'art. 28, paragrafi 1,2 e 3 della direttiva 24/2014/UE;
- la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, che esclude dall'obbligo di richiedere il CIG i c.d. affidamenti in house, a questi fini: *"Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)"*;
- l'art. 23, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, laddove stabilisce che *"l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.... e che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'art. 7, comma 2"*;
- la **faq B.10** dell'ANAC, che ha precisato che gli affidamenti in house sono soggetti agli **obblighi di comunicazione** di varie tipologie di informazioni sulle procedure e sull'esecuzione previsti dall'articolo 23, comma 5 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui *"Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2"*;

Considerato quanto sopra, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) che menziona gli obblighi informativi riguardanti anche gli affidamenti diretti, ciò implica che anche per gli affidamenti "in house" esistono tali obblighi di comunicazione verso ANAC, pertanto ai fini della trasparenza il CIG è **B9B3119EB4**.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 13 maggio 2020 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione per la "governance" di Trentino Digitale S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e adesione alla convenzione", dalla quale risulta che "la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol detiene una quota di partecipazione azionaria, insieme alla Provincia autonoma di Trento, che è socio di maggioranza e a numerosi altri enti pubblici (Comuni e Comunità) del Trentino, come risulta dall'allegato alla delibera n.

207/2020 e che, in base a norme di derivazione europea e nazionali, ogni amministrazione socia deve poter esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”.

Ritenuto necessario, per la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, disporre dei suddetti servizi per l'anno 2026, addivenendo alla sottoscrizione del suddetto contratto.

Considerato che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dato atto che:

- il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il sottoscritto Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali;
- per l'affidamento in house non deve essere nominato un DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) e che il RUP è individuato ai soli fini della richiesta CIG e del monitoraggio dell'affidamento (si veda il parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 18 luglio 2024, Parere n. 2871);
- che gli affidamenti in house non vengono inseriti nella programmazione dell'ente (si veda il parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 18 luglio 2024, Parere n. 2366);
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. Trento 23/1990;
- il pagamento delle prestazioni in oggetto avverrà dietro presentazione di regolari fatture;
- il Responsabile di fase dell'affidamento, ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi informativi verso ANAC, è il Direttore dell'Ufficio appalti, contratti ed economato;

Visti altresì:

- la Deliberazione n. 254 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027.";

- la Deliberazione n. 255 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la L.R. 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione", modificata dalla L.R. 23 novembre 2015, n. 25;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021 "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, ai Dirigenti e alle Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici" e ss.mm.;

- il decreto del Presidente della Regione n. 27 di data 7 dicembre 2022 "Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000 n. 3" e ss.mm.

- la deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 23 ottobre 2024 avente ad oggetto "Affidamento temporaneo dell'incarico di Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali";

- la deliberazione n. 141 dd. 31.07.2024 avente ad oggetto "Proroga dell'accoglimento in posizione di comando presso la Regione Autonoma Trentino Alto Adige di un dipendente della Provincia Autonoma di Trento e rinnovo dell'incarico di direzione dell'ufficio appalti, contratti ed economato".

Visto il Decreto del Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali n. 488 di data 8 luglio 2025.

Accertata la disponibilità dei fondi sui capitoli U01081.0030 e U02011.0300 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 e che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.

Tutto ciò premesso

d e c r e t a

1. di approvare l'allegato schema del 1° (primo) contratto "in house" dell'anno 2026, per l'affidamento dei servizi professionali e le attività per l'attuazione dei progetti e la gestione del sistema informativo della Regione, con riferimento a:

- servizi di Data Center;
- sistema di gestione Fatture Elettroniche Passive (SGF);
- acquisizione ddi dispositivi di firma e di firme digitali remote;

2. di affidare alla Società TRENINO DIGITALE S.p.A. con sede in Trento, Via Gilli, 2 (C.F. 00990320228), i servizi indicati nel punto 1 e risultanti dallo schema del suddetto 1° (primo) contratto 2026;

3. di approvare e impegnare la spesa complessiva e massima di Euro 85.028,40.- Iva esclusa - Euro 103.734,65.- Iva inclusa, in favore della Società TRENINO DIGITALE S.P.A. nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.lgs.118/2011 e s.m., in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza come segue:

Uffici centrali

Importo €	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
79.391,83	01	08	1	03	2026	U01081.0030	U.1.03.02.19.005

Uffici del Giudice di Pace

Importo €	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
24.342,82	2	01	1	03	2026	U02011.0300	U.1.03.02.19.005

4. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. Trento 23/1990;

5. individuare quale RUP, nei limiti indicati in premessa, il sottoscritto Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali della Regione;

6. che ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, per gli obblighi informativi riguardanti anche gli affidamenti diretti a società in house e ai fini della trasparenza, il CIG è: **B9B3119EB4**;

7. di nominare Responsabile della fase di affidamento ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi informativi verso ANAC, il Direttore dell'Ufficio appalti, contratti ed economato;

8. di provvedere alla relativa liquidazione con successivi atti a presentazione di regolari fatture.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del d.lgs. 2.7.2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

LR

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO APPALTI,
CONTRATTI ED ECONOMATO
- dott. Michele Tessari -

ILA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE IV
RISORSE STRUMENTALI
Risorse strumentali
- dott. Guido Baldessarelli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)